



G.30552

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 98/24

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Gabriele Vinciguerra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30552 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro la Signora

S. G., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente a OMISSIS (con

domicilio eletto nella fase preprocessuale in Varese, Via Orrigoni n.15,

presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Grassi -

giovanni.grassi@varese.pecavvocati.it), non costituita in giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, all'udienza dibattimentale del 14.2.2024, il Pubblico Ministero in

persona della dott.ssa Enrica Farci. Data per letta la relazione di causa per

ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 31.8.2023, la Procura Regionale ha

convenuto in giudizio la dott.ssa S. G., nella sua qualità di docente della

	sezione B “Girandole” della Scuola dell’Infanzia della Frazione di OMISSIS	
	(OMISSIS) “Istituto comprensivo completo di OMISSIS” afferente	
	all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Ufficio XIV OMISSIS)	
	nel contesto temporale settembre 2011 – maggio 2012, per sentirla	
	condannare, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio	
	erariale, quantificato nella complessiva somma di euro 16.760,57,	
	asseritamente cagionato all’amministrazione scolastica di appartenenza	
	(MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, già MIUR - Ministero	
	dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) in conseguenza	
	dell’intervenuta commissione, nell’esercizio della funzione di insegnante	
	intestata al suo ufficio, di reiterate condotte penalmente rilevanti dalle quali	
	sarebbe derivata la condanna definitiva per il reato di abuso dei mezzi di	
	correzione (art.571 c.p.).	
	L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di denuncia in data 12.7.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per	
	la Lombardia (Ufficio XIV OMISSIS) e procedeva alla ricostruzione della	
	fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite l’acquisizione di	
	ulteriore documentazione istruttoria direttamente dall’amministrazione	
	scolastica danneggiata.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i	
	seguenti fatti.	
	1) Dal settembre 2011 al maggio 2012, la dott.ssa S. svolgeva le	
	funzioni di docente presso la Scuola dell’Infanzia della Frazione di	
	OMISSIS (OMISSIS) “Istituto comprensivo completo di OMISSIS ”	
	affacente all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio	
	2	

XIV - OMISSIS.

2) In riferimento a tale arco temporale, alcuni genitori dei bambini dell'istituto scolastico dell'infanzia, che già si erano riuniti in assemblea per stigmatizzare alcune condotte della maestra da loro ritenute poco educative e che erano poi sfociate in più di un procedimento disciplinare, si presentavano spontaneamente ai Carabinieri di OMISSIS (VA) per denunciare i racconti fatti dai propri figli, riferendo dello stato di agitazione degli stessi, di un atteggiamento spesso aggressivo anche nel gioco a casa, dell'opposizione a recarsi alla scuola materna, atteggiamenti ricollegati alle modalità di gestione della classe da parte della maestra S. .

3) L'insegnante, nei confronti dei bambini affidati alle sue cure, avrebbe dato corso a condotte consistite in stratonamenti violenti e sistematici, posti in essere reiteratamente con l'uso della forza, scuotendo e trascinando i bambini per l'aula; li avrebbe rinchiusi in bagno per punizione lasciandoli da soli; li avrebbe isolati dal resto della classe obbligandoli a rimanere seduti in disparte da soli nell'aula; in almeno due occasioni avrebbe sferrato un pugno al fianco di un bambino e colpito con un altro pugno la testa di una bambina.

4) Le indagini condotte dai Carabinieri confluivano in uno specifico procedimento penale attivato nei confronti della convenuta e nei confronti della stessa amministrazione scolastica in qualità di responsabile civile, che si concludeva, in primo grado, con la

	sentenza di condanna del GUP presso il Tribunale di Busto Arsizio n.	
	OMISSIS /2014 e, in secondo grado, con la pronuncia n. OMISSIS	
	/2015 della Corte d’Appello di Milano, Sez. penale, di conferma	
	della sentenza di condanna in primo grado per il reato di abuso dei	
	mezzi di correzione o di disciplina.	
	5) L’Amministrazione Scolastica veniva condannata in solido con la	
	dott.ssa S. a corrispondere in favore di alcune delle costituite parti	
	civili il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’accertato	
	illecito penale, unitamente alle spese legali del primo e secondo	
	grado di giudizio.	
	6) A seguito della ricezione dell’atto di precetto in data 17.5.2021,	
	l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia provvedeva a	
	liquidare in favore delle parti danneggiate la complessiva somma di	
	euro 10.260,57.	
	Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
	contestava alla convenuta di aver cagionato all’amministrazione di	
	appartenenza due distinti pregiudizi erariali. In primo luogo, un danno	
	indiretto (euro 10.260,57) derivato dall’intervenuta corresponsione di somme	
	risarcitorie e spese legali in favore delle parti danneggiate. In secondo luogo,	
	un danno all’immagine dell’amministrazione scolastica, la quale avrebbe	
	subito – in ragione della condotta delittuosa posta in essere dalla docente e	
	delle consequenziali ricadute negative della vicenda nelle valutazioni del	
	corpo docente, degli operatori scolastici e più in generale all’interno	
	dell’amministrazione - un significativo pregiudizio all’onore, al decoro e al	
	prestigio istituzionale.	
	4	

	L’organo requirente richiamava quindi l’assetto normativo in tema di	
	perseguibilità del danno all’immagine davanti alla Corte dei conti ed	
	evidenziava che sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti	
	previsti dall’ordinamento per la sua affermazione. Con riguardo alla	
	circostanza che il reato accertato a carico dell’insegnante S. non	
	costituirebbe reato proprio contro l’amministrazione, come tale	
	giuridicamente inidoneo a generare un danno all’immagine, l’organo	
	requirente osservava che consolidata giurisprudenza, anche di questa	
	Sezione, avrebbe più volte affermato che sarebbero oggi azionabili pretese	
	per danno all’immagine conseguente a giudicati penali anche per reati	
	diversi da quelli contro la pubblica amministrazione, commessi in situazioni	
	di occasionalità necessaria con i compiti d’ufficio.	
	Con riguardo alla quantificazione del pregiudizio erariale	
	all’immagine, l’organo requirente procedeva alla determinazione	
	dell’importo risarcitorio in via equitativa ed in applicazione del criterio di	
	cui all’art. 135 c.p., corrispondente al ragguaglio fra pene detentive e pene	
	pecuniarie, come recentemente “rivisto” alla luce della recente sentenza della	
	Corte Costituzionale n. 28/2022 (euro 75,00 per 90 giorni), con conseguente	
	fissazione dell’importo risarcitorio nella somma di euro 6.500,00.	
	Dopo aver dato conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito	
	a fornire deduzioni nei confronti del convenuto e dopo aver analiticamente	
	analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate nella fase	
	preprocessuale, la Procura Regionale concludeva domandando la condanna	
	della dott.ssa S. G. al pagamento, in favore del MIM – Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito – (già MIUR - Ministero dell'Istruzione,	
	5	

	dell'Università e della Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per la	
	Lombardia – Ufficio XIV- Ambito Territoriale di OMISSIS, della somma di	
	euro 10.260,57 + euro 6.500,00 = euro 16.760,57 , oltre rivalutazione	
	monetaria, interessi e spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	12.9.2023, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
	La convenuta S. non si costituiva in giudizio.	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha	
	preliminarmente dato conto della regolarità di notificazione dell'atto	
	introduttivo del giudizio e dopo aver richiamato le argomentazioni a	
	sostegno della prospettazione accusatoria e le conclusioni rassegnate	
	nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - notificato in	
	data 19.9.2023 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Grassi in Varese	
	ove la convenuta aveva eletto domicilio nella fase preprocessuale (si veda la	
	procura alle liti rilasciata in data 29.6.2023) - deve ritenersi che il	
	contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato (art.88, comma	
	5, c.g.c.).	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del dott.ssa S. G.	
	6	

		ex art. 93 c.g.c..	
		2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il merito della controversia.	
		La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è fondata.	
		2.1. Con riferimento alla prima voce di danno erariale, essa risulta direttamente correlata all'intervenuto esborso, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, della somma di euro 10.260,57 in favore delle parti civili B. L., C. L., D. A. A. S., M. G. e G. T., rispettivamente rappresentati dai genitori esercenti la potestà, costituitesi nel giudizio penale promosso nei confronti della dott.ssa S. ed in favore delle quali le pronunce penali hanno statuito il diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza delle accertate condotte illecite direttamente dalla medesima dott.ssa S. e, in solido, dall'amministrazione scolastica in qualità di responsabile civile (segnatamente euro 700,00 ciascuna a titolo di danno morale oltre alle spese legali liquidate complessivamente in euro 3.500,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.500,00 per il giudizio d'appello ed accessori di legge).	
		Il pregiudizio erariale subito dall'amministrazione è comprovato dalla documentazione versata in atti, segnatamente il provvedimento di liquidazione della somma debitoria di euro 10.260,57 adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in data 24.6.2021 e i successivi ordini di pagamento delle somme dovute in favore delle parti danneggiate (si vedano i singoli ordini di pagamento di cui all'Allegato A doc. 5.01, doc. 5.02, doc. 5.03, doc. 5.04, doc. 5.05, doc. 5.06, doc. 5.07, doc. 5.08 e al doc. 5.09 del Fascicolo di Procura).	
		7	

	Il danno erariale deve essere imputato causalmente ad una condotta	
	dolosa della docente, con conseguente accertamento di una sua	
	responsabilità amministrativa. A seguito della definizione del giudizio	
	penale (passaggio in giudicato della sentenza di condanna in data 13.4.2016,	
	a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione	
	proposto dalla dott.ssa S. avverso la sentenza della Corte d’Appello di	
	Milano n. OMISSIS /2015 - si veda Allegato C doc. 2 del Fascicolo di	
	Procura) è stato infatti accertato che nell’ambito dello svolgimento della	
	funzione di docente di scuola materna, la convenuta ha posto in essere	
	condotte che si sono tradotte in un abuso dei mezzi di correzione e	
	disciplina. Da tale accertamento sono derivati gli obblighi risarcitori	
	sopportati dall’amministrazione scolastica e il successivo pregiudizio	
	erariale indiretto, che in applicazione dei rigori previsti dall’art.651 c.p.p.	
	(applicabili anche ai giudizi penali definiti con il rito abbreviato previsto	
	dall’art.442 c.p.p. sulla base della previsione dell’art. 651, comma 2) deve	
	essere imputato a titolo di responsabilità amministrativa nei confronti della	
	convenuta.	
	2.2. Con riferimento alla seconda voce di danno erariale azionata dall’organo	
	requirente – euro 6.500,00 a titolo di danno all’immagine subito	
	dall’amministrazione scolastica quale conseguenza degli illeciti posti in	
	essere dalla convenuta – la Sezione osserva, in primo luogo, che sussistono,	
	nel caso di specie, tutti gli elementi costitutivi per l’accertamento della	
	fattispecie pregiudizievole, atteso che la dott.ssa S. risulta condannata in	
	sede penale con sentenza passata in giudicato per un reato commesso a	
	danno dell’amministrazione.	
	8	

	Tale dato fattuale costituisce obiettivamente il presupposto per la	
	contestazione del danno all'immagine in applicazione del disposto dell'art.	
	17, comma 30 ter, D.L. n.78/200 (definitivamente convertito in Legge	
	n.141/2009) ed in conformità con la previsione dell'art. 51, comma 7, c.g.c..	
	La rilevanza del danno all'immagine si fonda infatti, a livello	
	normativo, sull'art.17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009, a mente del quale <i>“Le</i>	
	<i>procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del</i>	
	<i>danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della</i>	
	<i>legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di</i>	
	<i>prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,</i>	
	<i>n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale...”.</i>	
	L'art.7 della Legge n.97/2001 (a mente del quale <i>“La sentenza</i>	
	<i>irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati</i>	
	<i>nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel</i>	
	<i>capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al</i>	
	<i>competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova</i>	
	<i>entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno</i>	
	<i>erariale nei confronti del condannato....”</i>) è stato abrogato dall'art. 4,	
	comma 1, lett. g), dell'allegato III al Codice di Giustizia Contabile approvato	
	con il D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dal 7 ottobre 2016.	
	Il richiamo normativo previsto dall'art.17, comma 30 ter, D.L.	
	78/2009 risulta oggi riferito all'art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016, a	
	mente del quale <i>“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei</i>	
	<i>confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,</i>	
	<i>comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli</i>	
	9	

organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato....”.

Come emerge chiaramente dal tenore letterale delle disposizioni, la limitazione alla promuovibilità di giudizi per il risarcimento del danno all'immagine subito da amministrazioni pubbliche, così come previsto dall'abrogato art.7, Legge n.97/2001 (i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) risulta venuta meno, atteso che l'art.51, comma 7 del Codice di Giustizia Contabile richiama oggi, in generale, i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione - pur dando atto di alcuni pronunciamenti della Corte dei conti secondo i quali il rinvio a suo tempo operato dall'art.17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 all'art.7, Legge n.97/2001 rivestiva connotazione rigida e recettizia ed avrebbe quindi determinato la cristallizzazione della disposizione richiamata nel corpo della disposizione richiamante, con conseguente irrilevanza della sua successiva abrogazione – ritiene tuttavia, aderendo all'orientamento maggioritario del Giudice Contabile (si vedano Corte dei conti, Sez. Veneto, n.75/2017; id. n. 26/2019; id., Sez. I° App., n.489/2021; id., n. 90/2019; id., n. 96/2018; id., Sez. Lombardia n. 113/2017; id., n. 201/2016; id., n.23/2022; id., App. Sicilia n. 200/2016; id., Sez. Piemonte, n. 14/2018; id., Sez. Friuli V.G., n. 22/2017; id., Sez. Liguria, n.204/2019), che dal complessivo assetto delineatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, il rinvio previsto dall'art.17,

	comma 30 ter, D.L. 78/2009 per l'individuazione delle ipotesi delittuose	
	dalle quali insorge l'azionabilità del danno all'immagine, debba essere oggi	
	referito all'art.51, comma 7 del Codice.	
	Gli argomenti a sostegno dell'opposta ricostruzione ermeneutica	
	fanno leva sul fatto che rispetto all'originaria costruzione normativa prevista	
	dall'art.17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 tramite il rinvio all'art.7, Legge	
	n.97/2001, l'innovazione introdotta con l'approvazione del Codice di	
	Giustizia Contabile approvato con il D.Lgs. n.174/2016 (abrogazione	
	dell'art.7, Legge n.97/2001 e sua sostituzione con l'art.51, comma 7 del	
	Codice) non avrebbe invero modificato l'assetto previgente, atteso che, da	
	un lato, i principi e i criteri direttivi della Legge di delega per la	
	compilazione del Codice – rinvenibili nell'art. 20 della L.124/2015 – non	
	avrebbero contemplato alcun riferimento ad una innovativa disciplina	
	sostanziale relativa alla estensione della risarcibilità del danno all'immagine,	
	così come tale intento modificativo non emergerebbe dai lavori preparatori e	
	dalla relazione illustrativa del D.Lgs n.174/2016. In ogni caso, dall'altro lato,	
	il richiamo a <i>“delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni”</i>	
	ben potrebbe essere interpretato ritenendo che tali delitti siano soltanto quelli	
	ricompresi nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (artt. 314 e	
	ss.), che reca infatti l'intitolazione <i>“Delitti contro la pubblica</i>	
	<i>amministrazione”</i> .	
	Deve in primo luogo evidenziarsi che le limitazioni alla perseguibilità	
	del danno all'immagine, sebbene rilevanti a livello sostanziale, sono state	
	introdotte dal Legislatore con la previsione di una nullità processuale, con la	
	conseguenza non possono insorgere problemi di tenuta sistematica nel	
	11	

valutare una modificazione della regolazione dell'istituto in sede di redazione del Codice.

Si osserva in secondo luogo che se dalla Legge delega non emerge espressamente l'intenzione di introdurre modificazioni alla perseguibilità del danno all'immagine, non si riscontrano tuttavia elementi dai quali desumere l'intento opposto, atteso che con riguardo alla stesura dell'art.51 del Codice, l'art.20 della legge n. 124/2015 aveva semplicemente previsto (comma 2, lett.h) che si procedesse ad *“...unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale...”*.

L'elemento interpretativo da ritenere decisivo è tuttavia previsto nelle Norme Transitorie e Abrogazioni allegate al Codice (Allegato 3), il cui art.4, dopo aver disposto l'abrogazione di alcune disposizioni normative, tra le quali l'art.7, Legge n.97/2001 (comma 1, lett. g), prevede espressamente al comma 2, che *“Quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n. 174/2016”*.

Il Legislatore ha sostituito l'art.7 della Legge n.97/2001 con l'art.51, comma 7 del Codice e ha modificato la disposizione prevedendo - nell'ambito specifico dei doveri di comunicazione ivi previsti - non più i reati propri contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (artt. 314 e ss.), ma, in termini evidentemente più generali, tutti i reati commessi a danno delle amministrazioni pubbliche. In applicazione del richiamato art.4, comma 2 delle Norme Transitorie e Abrogazioni allegate al Codice, il rinvio contemplato dall'art.17, comma 30

ter, D.L. 78/2009 è stato chiaramente dinamicizzato verso una disposizione diversa da quella originaria.

La modificazione legislativa impone pertanto, ad avviso della Sezione, di ritenere che la nullità degli atti di citazione per danno all'immagine possa essere accertata, in applicazione dell'art.17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009, soltanto in assenza della commissione, da parte del dipendente pubblico, di un delitto a danno dell'amministrazione. La conclusione alla quale si perviene risulta fatta propria, seppure nell'ambito della giurisdizione ordinaria, da Cass, Sez. VI Penale, n.5534/2022, dove viene in particolare rilevato che *"...Ove il Legislatore avesse inteso operare un rinvio fisso e, quindi, escludere la futura modifica dei reati che possono dar luogo al danno all'immagine, sarebbe stato più agevole inserire direttamente il riferimento a detti reati nel testo dell'art.17, comma 30-ter, d. l. n. 78 del 2009; il fatto che si sia preferito optare per il richiamo ad un'altra disposizione normativa, peraltro di contenuto più ampio, è evidentemente sintomo della volontà di garantire una costante omologazione tra i reati per i quali si prevede la trasmissione della sentenza di condanna alla Procura contabile e quelli per i quali può attivarsi l'azione per danno all'immagine. E ciò è quanto avvenuto proprio in occasione dell'abrogazione dell'art.7 l.n. 78 del 2001, per effetto della quale deve ritenersi venuta meno la limitazione della risarcibilità del danno all'immagine ad una limitata cerchia di reati. Tale soluzione, del resto, è quella che meglio si armonizza con la complessiva risistemazione dei rapporti tra giustizia penale e contabile, desumibile dall'art. 51, comma 7, d.lgs. n.174 del 2016...."* (sentenza citata, pag. 21).

Poiché il delitto commesso dalla convenuta S. è indubbiamente qualificabile in termini di delitto commesso a danno dell'amministrazione, come inequivocabilmente comprovato dalla circostanza che l'amministrazione ha dovuto risarcire i soggetti danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dalla docente e ha quindi subito un danno indiretto a seguito dei conseguenti pagamenti risarcitori, deve conclusivamente ritenersi che sussistano pienamente i presupposti per l'accertamento del danno all'immagine previsto dall'art.17, comma 30 ter, D.L n.78/2009.

2.2.1. Il comportamento delittuoso posto in essere dalla convenuta, definitivamente cristallizzato in sede penale ha cagionato un indubbio danno all'immagine dell'amministrazione scolastica, atteso che la vicenda ha indubbiamente avuto riflessi negativi al suo interno e risonanza in ambito giudiziario (*clamor fori*).

La risarcibilità del danno all'immagine costituisce un principio consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei conti (si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.433/04; C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; C. Conti, Sez. Campania, n. 1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte, n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., n.5568/97; Cass., Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886 del 6 aprile 2006).

Il danno all'immagine - tradizionalmente inquadrato in termini di danno evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale (specificamente, sul punto, C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM) - rileva ex se

	nell’ambito della clausola generale contenuta nell’art.2043 c.c.	
	La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa, più in particolare,	
	proprio sul collegamento normativo dell’art. 2043 c.c. (oltre che, in ambito	
	strettamente pubblicistico, di una delle norme-clausole generali che nel	
	sistema della responsabilità amministrativa consentono l’attivazione della	
	pretesa risarcitoria - art. 52 del T.U. Corte dei conti, art. 18 del T.U. n. 3/57,	
	etc.) con le disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la	
	personalità, l’immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (artt.	
	2, 42, 53, e, soprattutto, art.97, che eleva a rango costituzionale il valore	
	dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e,	
	conseguentemente, del prestigio e dell’immagine della Pubblica	
	Amministrazione). In altri termini, il danno all’immagine è un “danno	
	pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde,	
	con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di	
	servizio, credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria	
	organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici	
	posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale	
	dell’azione dell’amministrazione.	
	Il perfezionamento del danno all’immagine, nella sua configurazione	
	di danno c.d. esistenziale, non necessita di una <i>deminutio patrimonii</i> e rileva,	
	dunque, immediatamente a seguito dell’intervenuto compimento di	
	specifiche condotte illecite, idonee a determinare concretamente il	
	pregiudizio del bene tutelato; in altri termini, ai fini della configurabilità di	
	tale voce di danno, è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente	
	dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed	
	15	

	immediata dall’ordinamento giuridico.	
	Sul versante dell’onere della prova non è pertanto necessario	
	dimostrare in concreto di aver sostenuto spese per il ripristino dell’immagine	
	lesa, risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive.	
	La giurisprudenza contabile ha avuto invero modo di ricondurre il	
	danno rappresentato dalla violazione della personalità pubblica	
	dell’amministrazione, costituzionalmente connotata da efficienza ed	
	imparzialità, nell’alveo dell’art. 2059 c.c., oggetto di una interpretazione	
	costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere, nell’astratta previsione	
	della norma, ogni danno derivante da lesione di valori inerenti alla persona,	
	comprendendo tra essi il danno non patrimoniale (spesso definito in dottrina	
	ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di	
	rango costituzionale inerenti alla persona stessa (Corte dei Conti, Sez. I°	
	App., n. 231/08; id., n. 94/07; id., Sez. Lombardia, n. 34/08 e n.529/08); con	
	ciò aderendo agli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Cassazione	
	(in termini, sentenza SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26972/2008).	
	Sul versante probatorio deve essere ammesso il ricorso alla prova	
	presuntiva (la cui pari dignità rispetto agli altri strumenti di prova è	
	chiaramente affermata), al fine di far discendere dal fatto illecito le	
	conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua	
	dell’ <i>id quod plerumque accidit</i> , in termini di offuscamento dell’immagine e	
	del prestigio della p.a. interessata – come invero già prefigurato dalla	
	sentenza Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/03 e dalla successiva conforme	
	giurisprudenza di questa Corte. In altri termini, il danno all’immagine della	
	Pubblica Amministrazione, anche se ricondotto nell’alveo dell’art. 2059 c.c.,	
	16	

	(oggetto, però, di quella interpretazione costituzionalmente orientata di cui si	
	è detto) ed inteso quale danno-conseguenza, risulta pur sempre costituito	
	dalla lesione all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi	
	della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non	
	confondersi con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno	
	dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (così,	
	testualmente, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).	
	Risulta, dunque, confermato, nei suoi aspetti sostanziali, il	
	consolidato orientamento giurisprudenziale, già inaugurato dalla più volte	
	richiamata Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/2003, in tema di danno	
	all'immagine (in termini, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).	
	Nel caso di specie, il pregiudizio all'immagine subito	
	dell'amministrazione scolastica è stato indubbiamente rilevante, atteso che	
	l'amministrazione è stata esposta in ambito giudiziario a rispondere delle	
	condotte illecite poste in essere dalla convenuta ed è stata condannata in	
	solido al risarcimento dei danni subiti da alunni di giovanissima età.	
	Se è vero che il pronunciamento del GUP del Tribunale di Busto	
	Arsizio, confermato dalla Corte d'Appello di Milano e divenuto cosa	
	giudicata a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per	
	Cassazione, ha stabilito che la docente S. non ha commesso il reato di	
	maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p., oggetto dell'originaria	
	imputazione, bensì quello meno grave di abuso dei mezzi di correzione	
	previsto dall'art.571 c.p., è tuttavia altrettanto vero che la condotta è stata in	
	ogni caso particolarmente riprovevole in quanto diretta nei confronti di	
	minori di tenerissima età affidati alla cura professionale dell'istituzione	
	17	

	scolastica pubblica.	
	2.2.2. Il pregiudizio erariale all’immagine dell’amministrazione scolastica è	
	stato prudentemente quantificato dalla Procura Regionale in via equitativa ex	
	art.1226 c.c. in misura pari ad euro 6.500,00. Il criterio utilizzato nel caso di	
	specie per la quantificazione del pregiudizio risulta ancorato al ragguaglio	
	previsto dall’art.135 c.p. fra pene detentive e pene pecuniarie, come	
	recentemente “rivisto” alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.	
	28/2022 (euro 75,00 per 90 giorni con conseguente fissazione dell’importo	
	risarcitorio nella somma di euro 6.500,00), che la Sezione, in considerazione	
	del complessivo sviluppo della vicenda, ritiene in questa specifica ipotesi	
	meritevole di accoglimento.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo alla dott.ssa S. G., pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio del MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito –	
	(già MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca),	
	Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIV- Ambito	
	Territoriale di OMISSIS, definitivamente quantificato nella somma di euro	
	10.260,57 + euro 6.500,00 = euro 16.760,57:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta dolosa posta	
	in essere;	
	3) l’elemento soggettivo del dolo.	
	La somma risarcitoria sarà rivalutata sino alla data di pubblicazione	
	della presente sentenza con riguardo alla somma relativa al danno indiretto	
	18	

	(euro 10.260,57), dalla data della liquidazione delle somme risarcitorie	
	(24.6.2021) e con riguardo alla somma relativa al danno all'immagine (euro	
	6.500,00) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di	
	condanna (13.4.2016). La somma dovuta dalla convenuta S. sarà inoltre	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza	
	sino al soddisfo.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	La contumacia della convenuta S. G. ex art.93 d.lgs. n.174/2016.	
	Condanna	
	La convenuta S. G., per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui	
	all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del MIM – Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito – (già MIUR - Ministero dell'Istruzione,	
	dell'Università e della Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per la	
	Lombardia – Ufficio XIV- Ambito Territoriale di OMISSIS, della somma di	
	euro 16.760,57.	
	La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza	
	sino al soddisfo.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura	
	di euro 121,90.	
	Dispone	

	In applicazione dell’art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di	
	diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi	
	identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti	
	causa e degli aventi causa.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.2.2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Dott. Gaetano Berretta)	(Dott. Antonio Marco Canu)
	(firma apposta digitalmente)	(firma apposta digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 29/05/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	(firmato digitalmente)	
	In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n.	
	196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per	
	finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o	
	mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e degli	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]